

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2026-1498 del 20/03/2026                                                                                                                                                                                                                            |
| Oggetto                     | DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RICHIESTA DALLA DITTA CORTIZO ITALIA SRL PER L'ATTIVITÀ DI "VERNICIATURA PROFILI IN ALLUMINIO E PVC" SVOLTA NELLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI DI CASTELVETRO PIACENTINO, LOC. PICCHETTO. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2026-1544 del 18/03/2026                                                                                                                                                                                                                           |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza                                                                                                                                                                                                       |
| Dirigente adottante         | ANNA CALLEGARI                                                                                                                                                                                                                                                 |

Questo giorno venti MARZO 2026 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RICHIESTA DALLA DITTA CORTIZO ITALIA SRL PER L'ATTIVITÀ DI "VERNICIATURA PROFILI IN ALLUMINIO E PVC" SVOLTA NELLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI DI CASTELVETRO PIACENTINO, LOC. PICCHETTO.**

**LA DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che:

- con nota del Suap del Comune di Castelvetro Piacentino prot. n. 12156 del 10/09/2025, acquisita agli atti ARPAE prot. n. 160614 in pari data, è stata convocata la Conferenza dei Servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ex art. 14 bis c. 7 L. 241/1990, per il giorno 25/09/2025, per il procedimento unico relativo alla "realizzazione di un nuovo stabilimento per l'attività di lavorazione profili in alluminio e PVC" in Comune di Castelvetro Piacentino, Loc. Picchetto, richiesta dalla ditta CORTIZO ITALIA SRL (P.I./C.F. 14186780962 - sede legale in Milano, Corso Venezia n. 45);
- tale procedimento unico è comprensivo dell'endoprocedimento relativo all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo svolgimento dell'attività di "verniciatura profili in alluminio e PVC" nello stabilimento di cui trattasi sito in Comune di Castelvetro Piacentino, Loc. Picchetto;
- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "CORTIZO ITALIA SRL" (P.I./C.F. 14186780962) comprende i seguenti titoli abilitativi:
  - art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013- *autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera* ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
  - art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, per n. 2 scarichi S1 di acque reflue industriali e S2 di acque reflue domestiche, recapitanti entrambi nel corpo idrico superficiale "Canale Consortile di Bonifica n. 6A";
  - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico*;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

#### Emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

#### Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica;

#### Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "*Autorizzazione Unica Ambientale*";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- nell'ambito della suddetta Conferenza dei Servizi convocata dal Suap del Comune di Castelvetro Piacentino questo Servizio, con nota prot. n. 164828 del 18/09/2025, ha richiesto la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 13541 del 09/10/2025, assunta al prot. ARPAE n. 179195 del 10/10/2025, il Suap del Comune di Castelvetro ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi il 25/09/2025;
- con nota prot. n. 13543 del 09/10/2025, assunta al prot. ARPAE n. 17919 del 10/10/2025, il Suap del Comune di Castelvetro ha trasmesso la richiesta di integrazioni degli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, comprensiva delle integrazioni richieste da questo Servizio con la suddetta nota prot. n. 164828/2025;
- con nota prot. n. 15811 del 27/11/2025, acquisita al prot. ARPAE n. 211751 del 28/11/2025 il Suap del Comune di Castelvetro ha trasmesso la comunicazione di concessione, alla ditta, della proroga del termine per la presentazione delle integrazioni;

- con nota prot. n. 1123 del 26/01/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 14922 del 27/01/2026, il Suap del Comune di Castelvetro Piacentino ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 38363 del 27/02/2026 questo Servizio ha richiesto la documentazione a completamento delle integrazioni per la matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 2965 del 28/02/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 38950 del 03/03/2026, il Suap del Comune di Castelvetro Piacentino ha trasmesso alla ditta la richiesta di completamento documentale formulata da questo Servizio con la suddetta nota prot. n. 38363/2026;
- con nota prot. n. 3454 del 09/03/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 44262 del 10/03/2026, il Suap del Comune di Castelvetro Piacentino ha trasmesso la documentazione a completamento delle integrazioni prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 3613 del 11/03/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 46270 del 12/03/2026, il Suap del Comune di Castelvetro Piacentino ha trasmesso la documentazione volontaria prodotta dalla ditta;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- parere favorevole, con prescrizioni, per gli scarichi S1 di acque reflue industriali e S2 di acque reflue domestiche, recapitanti nel corpo idrico superficiale "Canale Consortile di Bonifica n. 6A", rilasciato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota prot. n. CBP/1248 del 05/02/2026 (trasmesso dal Suap del Comune di Castelvetro con nota prot. n. 3502 del 09/03/2026, assunta al prot. ARPAE n. 44433 del 10/03/2026);
- parere favorevole dell'AUSL di Piacenza - Dipartimento di Sanità Pubblica, con riferimento alla valutazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza, in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera" (con prescrizioni), ed alla matrice "scarichi", rilasciato con nota prot. n. 24894 del 12/03/2026, (acquisito al prot. ARPAE n. 46337 in pari data);
- nota prot. n. 3614 del 11/03/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 46321 del 12/03/2026 con cui il Comune di Castelvetro Piacentino:
  - ha rilasciato l'Autorizzazione per lo scarico S2 di acque reflue domestiche, recapitante nel corpo idrico superficiale "Canale Consortile di Bonifica n. 6A", nel rispetto delle prescrizioni espresse dal Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza - Distretto di Fiorenzuola d'Arda con nota prot. n. 44746 del 10/03/2026;
  - ha espresso parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi dell'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06;
  - ha espresso parere favorevole per la matrice "impatto acustico", con riferimento all'art. 8, comma 4 della L. 447/95, con prescrizione;
- relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza - Distretto di Fiorenzuola d'Arda prot. n. 47595 del 13/03/2026 in cui viene espresso parere favorevole, con prescrizioni, relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera", nonché parere favorevole, con prescrizioni, per lo scarico S1 di acque reflue industriali recapitante nel corpo idrico superficiale "Canale Consortile di Bonifica n. 6A";

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264, come confermate con la nota prot. 05/11/2025-1091246, in base alle quali *"gli adempimenti in materia di verifiche antimafia nei procedimenti di AUA sono svolte dai SUAP. Fanno eccezione alla suddetta regola generale, i procedimenti relativi ad impianti che effettuano gestione rifiuti (artt. 215- 216 del d.lgs. 152/2006) e i procedimenti di AUA che non passano dal SUAP; solo in questi casi le verifiche vengono svolte da ARPAE."*

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa CORTIZO ITALIA SRL (P.I./C.F. 14186780962 - sede legale in Milano, Corso Venezia n. 45) per lo svolgimento dell'attività di "verniciatura profili in alluminio e PVC" nello stabilimento sito in Comune di Castelvetro Piacentino, Loc. Picchetto;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE

nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

### DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta CORTIZO ITALIA SRL (P.I./C.F. 14186780962 - sede legale in Milano, Corso Venezia n. 45), per lo stabilimento ubicato in Comune di Castelvetro Piacentino, Loc. Picchetto, relativamente all'attività di "verniciatura profili in alluminio e PVC", che comprende i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

| MATRICE/SETTORE AMBIENTALE | Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ente Competente |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aria                       | <i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006                                                                                                                                                                                          | ARPAE           |
| Acqua                      | <i>lett. a)</i> Autorizzazione per n. 2 scarichi S1 di acque reflue industriali e S2 di acque reflue domestiche, recapitanti entrambi nel corpo idrico superficiale "Canale Consortile di Bonifica n. 6A", di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) | ARPAE<br>COMUNE |
| Rumore                     | <i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della Legge 447/95                                                                                                                                                                                                                                    | COMUNE          |

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;*
- *Allegato 2 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 2 scarichi S1 di acque reflue industriali e S2 di acque reflue domestiche, recapitanti entrambi nel corpo idrico superficiale "Canale Consortile di Bonifica n. 6A",*
- *Allegato 3 - Comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico;*

3. DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Castelvetro Piacentino per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento di AUA sarà rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

4. DI DARE ATTO altresì che:

- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, come confermate con nota prot. 05/11/2025-1091246, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli ar. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza;

5. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAE territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia  
Dott.ssa Anna Callegari  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi**

| DATI GENERALI ISTANZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                 |      |       |                            |    |     |                      |     |         |                 |    |   |                                                      |  |  |         |   |        |                                                   |   |        |                                                                           |   |        |                                                                         |   |        |                                                                 |   |        |                               |   |        |                                       |   |        |                                                |   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|-------|----------------------------|----|-----|----------------------|-----|---------|-----------------|----|---|------------------------------------------------------|--|--|---------|---|--------|---------------------------------------------------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------------|---|--------|-------------------------------|---|--------|---------------------------------------|---|--------|------------------------------------------------|---|--------|
| Rif. prat. Sinadoc 29056-25 (Attività istruttoria n. 13 del 16/03/2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                 |      |       |                            |    |     |                      |     |         |                 |    |   |                                                      |  |  |         |   |        |                                                   |   |        |                                                                           |   |        |                                                                         |   |        |                                                                 |   |        |                               |   |        |                                       |   |        |                                                |   |        |
| CORTIZO ITALIA S.R.L. (C.F./P.IVA 14186780962) – Attività di verniciatura profili in alluminio e PVC - Stabilimento sito in Comune di Castelvetro P.no, Loc. Picchetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                 |      |       |                            |    |     |                      |     |         |                 |    |   |                                                      |  |  |         |   |        |                                                   |   |        |                                                                           |   |        |                                                                         |   |        |                                                                 |   |        |                               |   |        |                                       |   |        |                                                |   |        |
| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                 |      |       |                            |    |     |                      |     |         |                 |    |   |                                                      |  |  |         |   |        |                                                   |   |        |                                                                           |   |        |                                                                         |   |        |                                                                 |   |        |                               |   |        |                                       |   |        |                                                |   |        |
| <p>Dalla documentazione prodotta risulta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sarà realizzata una linea di verniciatura orizzontale dei profili che prevede più fasi lavorative: <ul style="list-style-type: none"> <li>pretrattamento chimico: sgrassaggio acido in vasca riscaldata (30-35 °C), lavaggio ad acqua, trattamento dei profili con prodotti a base di titanio (passivazione) per migliorare l'adesione della vernice in vasca con temperatura controllata (25-30 °C), lavaggio con acqua, sgocciolamento. Non vengono previste aspirazioni in quanto il proponente ritiene che non si generino emissioni in atmosfera;</li> <li>asciugatura in forno chiuso senza contatto diretto con i prodotti di combustione di un bruciatore a gas (E6);</li> <li>verniciatura elettrostatica a polvere automatica (E7);</li> <li>polimerizzazione della vernice in apposito forno (E8) con bruciatore avente potenza di 390 kW dotato di camino indipendente (E9);</li> </ul> </li> <li>sarà realizzata una linea di verniciatura verticale dei profili che prevede più fasi lavorative: <ul style="list-style-type: none"> <li>pretrattamento meccanico: spazzolatura (E4);</li> <li>pretrattamento chimico: sgrassaggio acido a 35 °C, lavaggio con acqua, decapaggio acido e ulteriore lavaggio con acqua, passivazione e lavaggio con nebbia d'acqua. L'emissione generata dalle fasi di pretrattamento chimico è denominata E1;</li> <li>asciugatura in un forno combinato in cui viene svolta anche la polimerizzazione della vernice in polvere applicata (è prevista una parte di separazione delle fasi e l'aspirazione riguarda la sola polimerizzazione - emissione E3) con bruciatore unico generante l'emissione E2;</li> <li>verniciatura elettrostatica a polvere automatica (E5);</li> <li>polimerizzazione della vernice (E3) nel forno combinato con bruciatore unico avente potenza di 325 kW (E2);</li> </ul> </li> <li>gli impianti termici generanti E10 e E11 serviranno per riscaldare l'acqua necessaria a mantenere la temperatura operativa delle soluzioni di trattamento di entrambe le linee;</li> <li>il proponente non ritiene necessaria l'aspirazione delle vasche alla luce delle basse concentrazioni degli acidi nelle stesse.</li> </ul> |      |                 |      |       |                            |    |     |                      |     |         |                 |    |   |                                                      |  |  |         |   |        |                                                   |   |        |                                                                           |   |        |                                                                         |   |        |                                                                 |   |        |                               |   |        |                                       |   |        |                                                |   |        |
| PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |      |       |                            |    |     |                      |     |         |                 |    |   |                                                      |  |  |         |   |        |                                                   |   |        |                                                                           |   |        |                                                                         |   |        |                                                                 |   |        |                               |   |        |                                       |   |        |                                                |   |        |
| <p>Si stabiliscono le seguenti <b>prescrizioni</b> per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |      |       |                            |    |     |                      |     |         |                 |    |   |                                                      |  |  |         |   |        |                                                   |   |        |                                                                           |   |        |                                                                         |   |        |                                                                 |   |        |                               |   |        |                                       |   |        |                                                |   |        |
| <p><b>EMISSIONE E1 LINEA VERTICALE - TUNNEL DI PRETRATTAMENTO</b></p> <table> <tbody> <tr> <td>Portata massima</td> <td>6000</td> <td>Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima giornaliera</td> <td>24</td> <td>h/g</td> </tr> <tr> <td>Durata massima annua</td> <td>250</td> <td>gg/anno</td> </tr> <tr> <td>Altezza massima</td> <td>18</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u></td> </tr> <tr> <td>Polveri</td> <td>3</td> <td>mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Acido solforico e suoi sali (espressi come H2SO4)</td> <td>2</td> <td>mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Acido fosforico, fosfati e suoi composti inorganici (espressi come H3PO4)</td> <td>2</td> <td>mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Acido fluoridrico, fluoro e suoi composti inorganici (espressi come HF)</td> <td>2</td> <td>mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Acido cloridrico e suoi composti inorganici (espressi come HCl)</td> <td>2</td> <td>mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Ammoniaca (espressa come NH3)</td> <td>2</td> <td>mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Sostanze alcaline (esprese come Na2O)</td> <td>5</td> <td>mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Composti organici volatili (espressi come COT)</td> <td>5</td> <td>mg/Nm³</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Portata massima | 6000 | Nm³/h | Durata massima giornaliera | 24 | h/g | Durata massima annua | 250 | gg/anno | Altezza massima | 18 | m | <u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u> |  |  | Polveri | 3 | mg/Nm³ | Acido solforico e suoi sali (espressi come H2SO4) | 2 | mg/Nm³ | Acido fosforico, fosfati e suoi composti inorganici (espressi come H3PO4) | 2 | mg/Nm³ | Acido fluoridrico, fluoro e suoi composti inorganici (espressi come HF) | 2 | mg/Nm³ | Acido cloridrico e suoi composti inorganici (espressi come HCl) | 2 | mg/Nm³ | Ammoniaca (espressa come NH3) | 2 | mg/Nm³ | Sostanze alcaline (esprese come Na2O) | 5 | mg/Nm³ | Composti organici volatili (espressi come COT) | 5 | mg/Nm³ |
| Portata massima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6000 | Nm³/h           |      |       |                            |    |     |                      |     |         |                 |    |   |                                                      |  |  |         |   |        |                                                   |   |        |                                                                           |   |        |                                                                         |   |        |                                                                 |   |        |                               |   |        |                                       |   |        |                                                |   |        |
| Durata massima giornaliera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24   | h/g             |      |       |                            |    |     |                      |     |         |                 |    |   |                                                      |  |  |         |   |        |                                                   |   |        |                                                                           |   |        |                                                                         |   |        |                                                                 |   |        |                               |   |        |                                       |   |        |                                                |   |        |
| Durata massima annua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250  | gg/anno         |      |       |                            |    |     |                      |     |         |                 |    |   |                                                      |  |  |         |   |        |                                                   |   |        |                                                                           |   |        |                                                                         |   |        |                                                                 |   |        |                               |   |        |                                       |   |        |                                                |   |        |
| Altezza massima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18   | m               |      |       |                            |    |     |                      |     |         |                 |    |   |                                                      |  |  |         |   |        |                                                   |   |        |                                                                           |   |        |                                                                         |   |        |                                                                 |   |        |                               |   |        |                                       |   |        |                                                |   |        |
| <u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |      |       |                            |    |     |                      |     |         |                 |    |   |                                                      |  |  |         |   |        |                                                   |   |        |                                                                           |   |        |                                                                         |   |        |                                                                 |   |        |                               |   |        |                                       |   |        |                                                |   |        |
| Polveri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3    | mg/Nm³          |      |       |                            |    |     |                      |     |         |                 |    |   |                                                      |  |  |         |   |        |                                                   |   |        |                                                                           |   |        |                                                                         |   |        |                                                                 |   |        |                               |   |        |                                       |   |        |                                                |   |        |
| Acido solforico e suoi sali (espressi come H2SO4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2    | mg/Nm³          |      |       |                            |    |     |                      |     |         |                 |    |   |                                                      |  |  |         |   |        |                                                   |   |        |                                                                           |   |        |                                                                         |   |        |                                                                 |   |        |                               |   |        |                                       |   |        |                                                |   |        |
| Acido fosforico, fosfati e suoi composti inorganici (espressi come H3PO4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2    | mg/Nm³          |      |       |                            |    |     |                      |     |         |                 |    |   |                                                      |  |  |         |   |        |                                                   |   |        |                                                                           |   |        |                                                                         |   |        |                                                                 |   |        |                               |   |        |                                       |   |        |                                                |   |        |
| Acido fluoridrico, fluoro e suoi composti inorganici (espressi come HF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2    | mg/Nm³          |      |       |                            |    |     |                      |     |         |                 |    |   |                                                      |  |  |         |   |        |                                                   |   |        |                                                                           |   |        |                                                                         |   |        |                                                                 |   |        |                               |   |        |                                       |   |        |                                                |   |        |
| Acido cloridrico e suoi composti inorganici (espressi come HCl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2    | mg/Nm³          |      |       |                            |    |     |                      |     |         |                 |    |   |                                                      |  |  |         |   |        |                                                   |   |        |                                                                           |   |        |                                                                         |   |        |                                                                 |   |        |                               |   |        |                                       |   |        |                                                |   |        |
| Ammoniaca (espressa come NH3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2    | mg/Nm³          |      |       |                            |    |     |                      |     |         |                 |    |   |                                                      |  |  |         |   |        |                                                   |   |        |                                                                           |   |        |                                                                         |   |        |                                                                 |   |        |                               |   |        |                                       |   |        |                                                |   |        |
| Sostanze alcaline (esprese come Na2O)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5    | mg/Nm³          |      |       |                            |    |     |                      |     |         |                 |    |   |                                                      |  |  |         |   |        |                                                   |   |        |                                                                           |   |        |                                                                         |   |        |                                                                 |   |        |                               |   |        |                                       |   |        |                                                |   |        |
| Composti organici volatili (espressi come COT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5    | mg/Nm³          |      |       |                            |    |     |                      |     |         |                 |    |   |                                                      |  |  |         |   |        |                                                   |   |        |                                                                           |   |        |                                                                         |   |        |                                                                 |   |        |                               |   |        |                                       |   |        |                                                |   |        |

**EMISSIONE N. E2 LINEA VERTICALE - BRUCIATORE A GAS NATURALE FORNO ASCIUGATURA E POLIMERIZZAZIONE - P=325 kW**

|                            |     |                    |
|----------------------------|-----|--------------------|
| Portata massima            | 600 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 24  | h/g                |
| Durata massima annua       | 250 | gg/anno            |
| Altezza minima             | 18  | m                  |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                  |     |                    |
|--------------------------------------------------|-----|--------------------|
| Polveri                                          | 5   | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 350 | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 35  | mg/Nm <sup>3</sup> |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE E3 LINEA VERTICALE - POLIMERIZZAZIONE FORNO COMBINATO**

|                            |      |                    |
|----------------------------|------|--------------------|
| Portata massima            | 1000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 24   | h/g                |
| Durata massima annua       | 250  | gg/anno            |
| Altezza massima            | 18   | m                  |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                |    |                    |
|------------------------------------------------|----|--------------------|
| Polveri                                        | 3  | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Composti organici volatili (espressi come COT) | 50 | mg/Nm <sup>3</sup> |

**EMISSIONE E4 LINEA VERTICALE - SPAZZOLATRICE VERTICALE**

|                            |      |                    |
|----------------------------|------|--------------------|
| Portata massima            | 7000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 24   | h/g                |
| Durata massima annua       | 250  | gg/anno            |
| Altezza massima            | 18   | m                  |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                          |                 |                    |
|--------------------------|-----------------|--------------------|
| Polveri                  | 10              | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Sistema di abbattimento: | Filtro ad acqua |                    |

**EMISSIONE E5 LINEA VERTICALE - CABINA DI VERNICIATURA**

|                            |       |                    |
|----------------------------|-------|--------------------|
| Portata massima            | 16000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 24    | h/g                |
| Durata massima annua       | 250   | gg/anno            |
| Altezza massima            | 18    | m                  |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                          |                   |                    |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Polveri                  | 5                 | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Sistema di abbattimento: | Filtro a cartucce |                    |

**EMISSIONE N. E6 LINEA ORIZZONTALE- BRUCIATORE A GAS NATURALE FORNO ASCIUGATURA - P=300 kW**

|                            |      |                    |
|----------------------------|------|--------------------|
| Portata massima            | 1800 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 24   | h/g                |
| Durata massima annua       | 250  | gg/anno            |
| Altezza minima             | 18   | m                  |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                  |     |                    |
|--------------------------------------------------|-----|--------------------|
| Polveri                                          | 5   | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 350 | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 35  | mg/Nm <sup>3</sup> |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE E7 LINEA ORIZZONTALE - CABINA DI VERNICIATURA**

|                            |       |                    |
|----------------------------|-------|--------------------|
| Portata massima            | 17000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 24    | h/g                |
| Durata massima annua       | 250   | gg/anno            |
| Altezza massima            | 18    | m                  |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                          |                   |                    |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Polveri                  | 5                 | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Sistema di abbattimento: | Filtro a cartucce |                    |

**EMISSIONE E8 LINEA ORIZZONTALE - POLIMERIZZAZIONE FORNO**

|                            |      |                    |
|----------------------------|------|--------------------|
| Portata massima            | 1800 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 24   | h/g                |
| Durata massima annua       | 250  | gg/anno            |



|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Altezza massima                                      | 18 m                  |
| <u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u> |                       |
| Polveri                                              | 3 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Composti organici volatili (espressi come COT)       | 50 mg/Nm <sup>3</sup> |

**EMISSIONE N. E9 LINEA ORIZZONTALE- BRUCIATORE A GAS NATURALE FORNO POLIMERIZZAZIONE - P=390 kW**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Portata massima            | 600 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 24 h/g                 |
| Durata massima annua       | 250 gg/anno            |
| Altezza minima             | 18 m                   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Polveri                                          | 5 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 350 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 35 mg/Nm <sup>3</sup>  |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E10 CALDAIA A GAS NATURALE RISCALDAMENTO ACQUA SOLUZIONI TRATTAMENTO LINEE - P=240 kW**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Portata massima            | 600 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 24 h/g                 |
| Durata massima annua       | 250 gg/anno            |
| Altezza minima             | 18 m                   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Polveri                                          | 5 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 350 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 35 mg/Nm <sup>3</sup>  |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E11 CALDAIA A GAS NATURALE RISCALDAMENTO ACQUA SOLUZIONI TRATTAMENTO LINEE - P=240 kW**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Portata massima            | 600 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera | 24 h/g                 |
| Durata massima annua       | 250 gg/anno            |
| Altezza minima             | 18 m                   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Polveri                                          | 5 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 350 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 35 mg/Nm <sup>3</sup>  |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- 1) deve essere adottato ogni accorgimento per prevenire o limitare l'insorgere ed il diffondersi di emissioni diffuse; in particolare le attività di verniciatura devono essere effettuate all'interno delle cabine in modo da evitare emissioni diffuse e in direzione del fronte aspirante al fine di ottimizzare l'efficacia dell'impianto di abbattimento inoltre, la velocità di aspirazione, su tutto il fronte aspirante, non deve mai essere inferiore a 0,4 m/s;
- 2) al fine di quantificare le emissioni diffuse, **entro tre mesi dalla data di messa a regime** dovrà essere condotta una campagna di monitoraggio dell'aria dell'ambiente di lavoro finalizzata alla determinazione delle sostanze contenute nelle materie prime aggiunte alle vasche. L'esito di tale monitoraggio dovrà essere inviato all'Autorità Competente (Arpae SAE di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza **entro due mesi dalla sua conclusione**. Si fa riserva di modificare limiti e/o prescrizioni in base all'esito di detta campagna;
- 3) **entro tre mesi dalla data di messa a regime** dovrà essere prevista una campagna di monitoraggio delle ricadute delle emissioni odorigene nei pressi dello stabilimento, programmando i campionamenti in giornate differenti e in diverse condizioni meteo-climatiche ambientali per poter valutare anche l'influenza di tali fattori sui risultati. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022. L'esito di tale monitoraggio dovrà essere inviato all'Autorità Competente (Arpae SAE di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza **entro due mesi dalla sua conclusione**. Si fa riserva di modificare limiti e/o prescrizioni in base all'esito di detta campagna;
- 4) in caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati dalle aspirazioni delle emissioni

convogliate ad un medesimo punto di emissione deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;

- 5) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- 6) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota > 5 m e <= 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante |
| Quota >15 m           | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante                                                                                                                                                                        |

- 7) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- 8) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- 9) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
  - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
  - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- 10) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- 11) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O<sub>2</sub> ove previsto;
- 12) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 13) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- 14) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E2, E6, E9, E10 ed E11 il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a dette emissioni essendo impiegato, come combustibile, gas naturale (cd. metano);
- 15) le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 16) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
  - **umidità** - vapore acqueo (H<sub>2</sub>O): UNI EN 14790:2017;
  - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;

- **Acido solforico e suoi sali (espressi come H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>):** campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/8/2000 all. 2 per acido solforico);
- **Acido fosforico, fosfati e suoi composti inorganici (espressi come H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>):** campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/8/2000 all. 2 per acido fosforico) o campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110A1;
- **Acido fluoridrico, fluoro e suoi composti inorganici (espressi come HF):** UNI 10787:1999, ISO 15713:2006 o ISTISAN 98/2 (DM 25/8/2000 all. 2);
- **Acido cloridrico e suoi composti inorganici (espressi come HCl):** UNI EN 1911:2010 o ISTISAN 98/2 (DM 25/8/2000 all. 2);
- **Ammoniaca (espressa come NH<sub>3</sub>):** UNI EN ISO 21877:2020 o UNICHIM 632:1984;
- **Sostanze alcaline (esprese come Na<sub>2</sub>O):** campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 7401;
- **Composti Organici Volatili (espressi come COT):** UNI EN 12619:2013;

- 17) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
  - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- 18) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAE di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- 19) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- 20) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
  - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- 21) relativamente alle misure periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- 22) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAE ed al ST di Arpa di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- 23) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpa di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 24) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;

- 25) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- 26) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- 27) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAE di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
  - la data di messa in esercizio degli impianti con almeno 15 giorni di anticipo;
  - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno **tre monitoraggi** di ciascuna emissione **E1, E3, E4, E5, E7, E8** effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
- 28) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- 29) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- 30) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- 31) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
  - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

È fatto salvo che:

- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento 878/2020;
- devono essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale, nonché dispositivi di protezione individuale, a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse.

#### **DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO**

Planimetria acquisita ai prott. Arpae n. 44262 del 10/3/2026 e n. 46270 del 12/3/2026.

**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 2 scarichi S1 di acque reflue industriali e S2 di acque reflue domestiche, recapitanti entrambi nel corpo idrico superficiale "Canale Consortile di Bonifica n. 6A"**

| DATI GENERALI ISTANZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rif. prat. Sinadoc <b>29056-25</b> (Attività istruttoria n. 14 del 16/03/2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CORTIZO ITALIA S.R.L. (C.F./P.IVA 14186780962) – Attività di verniciatura profili in alluminio e PVC - Stabilimento sito in Comune di Castelvetro P.no, Loc. Picchetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>La Ditta ha in progetto la realizzazione di un nuovo sito produttivo nel quale verrà svolta l'attività di verniciatura di profili in alluminio o PVC su due linee di verniciatura (orizzontale e verticale) che saranno costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Linea orizzontale: pretrattamento chimico (Sgrassaggio acido, lavaggi, passivazione con prodotti a base di titanio), asciugatura, verniciatura con rivestimento elettrostatico in polvere senza uso solventi, polimerizzazione in forno;</li> <li>• Linea verticale: pretrattamento fisico (spazzolatura), pretrattamento chimico (Sgrassaggio acido, decapaggio acido, lavaggi, passivazione), asciugatura, verniciatura a polvere, polimerizzazione in forno.</li> </ul> <p>La Ditta ha dichiarato che nello scarico S1 di acque reflue industriali non saranno presenti sostanze pericolose. L'insediamento non è servito dalla pubblica fognatura.</p> <p>Dall'insediamento originano n° 2 scarichi, entrambi recapitanti nel corpo idrico superficiale "Canale Consortile di Bonifica n. 6A", così come di seguito descritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>scarico S1</b> di acque reflue industriali, generate dai processi di pre-trattamento dei laminati prima della verniciatura, trattate da un impianto di depurazione di tipo chimico fisico (dimensionato per un volume massimo di 2 mc/h) costituito da: sezione di pre-neutralizzazione in cui avviene la precipitazione dei solfati e dei metalli; sezione di neutralizzazione in cui il pH viene portato a livelli prossimi alla neutralità; sezione di flocculazione con polielettrolita; centrifugazione e successiva disidratazione mediante filtropressa dei fanghi e sedimentazione lamellare del liquido chiarificato;</li> <li>- <b>scarico S2</b> di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi dell'insediamento (carico organico pari a 15 A.E.), trattate mediante un sistema costituito da una fossa Imhoff, un degradatore, un filtro percolatore aerobico (avente potenzialità pari a 15 A.E.) ed una fossa Imhoff.</li> </ul> <p>Il pozzetto di prelievo fiscale per lo scarico S1, come rappresentato nella Planimetria "Reti esterne di scarico acque reflue – Tavola B02 – Dicembre 2025 – Rev. 0" trasmessa con le integrazioni pervenute il 27/01/2026 prot. n. 14922, è indicato con la sigla "PpC1" ed è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di trattamento per le acque reflue industriali (individuato in legenda come "pozzetto prelievo campioni acque industriali").</p> |
| PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>1. Per lo scarico S1 di acque reflue industriali, recapitante nel corpo idrico superficiale "Canale Consortile di Bonifica n. 6A", si impartiscono le seguenti prescrizioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) lo scarico di acque reflue industriali, deve rispettare nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato nel paragrafo "descrizione"), i <b>limiti</b> di cui alla colonna "Scarico in corpo idrico superficiale" della Tabella 3, Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;</li> <li>b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo da parte dell'Autorità di controllo;</li> <li>c) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;</li> <li>d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

una corretta pendenza del tratto di restituzione;

- e) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAE e ST), al Comune di Castelvetro P.no ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente **lett. a)** ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;
- f) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAE e ST) e al Comune di Castelvetro P.no e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

**2. Per lo scarico S2 di acque reflue domestiche, recapitante nel corpo idrico superficiale "Canale Consortile di Bonifica n. 6A", si impartiscono le seguenti **prescrizioni**:**

- a) il numero degli A.E. serviti non può in alcun caso superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;
- b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti degli impianti (del pozzetto degrassatore, delle fosse Imhoff e del filtro percolatore) devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 4 della Tabella A della Deliberazione G. R. Emilia Romagna n° 1053/2003;
- c) il pozzetto di controllo posto prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore deve risultare sempre accessibile per consentire i controlli da parte delle Autorità competenti;
- d) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore, l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff nonché, almeno una volta l'anno, il controlavaggio del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- f) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Castelvetro P.no, all'ARPAE (SAE e Servizio Territoriale) ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Castelvetro P.no, all'ARPAE (SAE e ST) ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

È fatto salvo che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.

#### **DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO**

Planimetria "Reti esterne di scarico acque reflue – Tavola B02 – Dicembre 2025 – Rev. 0" trasmessa con le integrazioni pervenute il 27/01/2026 prot. n. 14922.



**Comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto  
acustico**

| DATI GENERALI ISTANZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rif. prat. Sinadoc <b>29056-25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CORTIZO ITALIA S.R.L. (C.F./P.IVA 14186780962) – Attività di verniciatura profili in alluminio e PVC - Stabilimento sito in Comune di Castelvetro P.no, Loc. Picchetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| La ditta ha trasmesso la "Valutazione Previsionale di Impatto acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale (acquisita al prot. ARPAE n. 160614 del 10/09/2025).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Il Comune di Castelvetro Piacentino con nota prot. n. 3614 del 11/03/2026 (acquisito al prot. ARPAE n. 46321 del 12/03/2026) ha preso atto di quanto affermato nella relazione di Valutazione Previsionale di Impatto acustico <i>"in merito al rispetto dei valori limiti previsti dalla normativa vigente e che la potenza sonora massima degli impianti dovrà rispettare il livello massimo indicato nella relazione medesima"</i> ed ha pertanto espresso parere favorevole in merito alle sorgenti rumorose previste in progetto, <u>nel rispetto della seguente prescrizione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>"In conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della Direttiva inerente "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico'", adottata dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 673 del 14.04.2004, dovrà essere posta in atto, da parte del titolare dell'attività, idonea verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio (c.d. post operam), al fine di verificare i livelli attesi ai recettori più prossimi presenti in zona. Tale verifica dovrà essere eseguita negli orari meno disturbati sia nel "Tempo di Riferimento Diurno" che nel "Tempo di Riferimento Notturno", in caso di superamenti dei limiti previsti dovrà essere eseguita una bonifica acustica nel più breve tempo possibile, aggiornando la valutazione di impatto acustico relativa al nuovo insediamento alla luce delle più recenti indagini fonometriche".</i></li> </ul> |



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**